

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

XIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BELLAVISTA**

INDI

DEL DEPUTATO **MARTINO**

INDI

DEL DEPUTATO **GERMANI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:		<i>Decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777</i>	
PRESIDENTE	120	(Discussione e ratifica con modificazioni): <i>Modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche (520-35)</i>	122, 123
Congedi:		PRESIDENTE	122, 123
PRESIDENTE	120	FABRIANI	123
Disegno di legge (Seguito della discussione):		CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	123
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente (520)	120	Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	120	Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi (520-13-B)	124
MARTINO	120	PRESIDENTE	124, 125
DE' COCCI	120	MARTINO, <i>Relatore</i>	124
<i>Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2 (Discussione e ratifica con modificazioni): Costituzione e ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità (520-33)</i>	120	Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, concernente il riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie (520-6-B)	125
PRESIDENTE	120	PRESIDENTE	125, 126
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	122		

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 MARZO 1950

	PAG.
MARTINO, <i>Relatore</i>	125
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	126
Votazione segreta:	
BASILE	127
PRESIDENTE	127
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi</i>):	
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente (520)	128
PRESIDENTE	128
<i>Decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, (Stralcio): Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato (520-40)</i>	128
FABRIANI	128
PRESIDENTE	128
<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 (Seguito della discussione e ratifica con modificazioni): Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (520-21)</i>	128
PRESIDENTE 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140	
DE' COCCI, <i>Relatore</i> . 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140	
CERABONA 128, 130, 137, 138, 139	
SCHIRATTI 130, 137, 138, 139	
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i> 130, 137, 138, 139, 140	
MARENCHI 136, 137, 138, 140	
BURATO 137, 138	
FINA 137	
GRIFONE 137	
RAPELLI 140	
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	140

La seduta comincia alle 9,15.

Intervengono alla seduta il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Camangi, il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Bertinelli ed il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Colombo.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Stella, Benvenuti, Grifone, Truzzi, Marengi, Burato, Calcagno e Finna sostituiscono, per

la seduta odierna, rispettivamente i colleghi Angelucci Nicola, Bazoli, Borioni, Bettiol Giuseppe, Chatrian, Dossetti, Cappugi e Scoca.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Molinaroli.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituzione. (520).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge n. 520. Continuiamo lo stralcio, l'esame e la discussione di decreti legislativi.

MARTINO. Propongo l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere prima i disegni di legge 520-33, 520-35, 520-6-B, 520-13-B e poi il disegno di legge n. 520-21, concernente l'ordinamento dei Consorzi agrari.

DE' COCCI. Non ho da fare osservazioni, ma ricordo l'urgenza del disegno di legge che riguarda l'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federconsorzi.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione sulla ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1942, n. 2: Costituzione e ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità (520-33).

PRESIDENTE. Esaminiamo allora la ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità, del quale io stesso sono relatore.

L'Ente siciliano di elettricità venne creato non per sostituire, espropriare ed assorbire l'organizzazione delle industrie elettriche esistenti in Sicilia (accanto al grosso organismo della Società generale elettrica della Sicilia vi sono numerose aziende sub-distributrici ed autoproduttrici), ma per integrare le attività esistenti e realizzare con finanza statale un vasto programma di nuove costruzioni di bacini montani per produzione di energia idroelettrica e soprattutto per irrigazione agricola e bonifica fondiaria.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 MARZO 1950

A tal fine lo Stato concorse con circa 32 miliardi di contributi di competenza dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura, intendendo collaborare — come di fatto collabora — senza assumere su di sé tutto l'onere della produzione dell'energia elettrica in Sicilia.

Questa funzione adiuvatrice, integratrice e coordinatrice è utilissima alla regione, a condizione che essa aderisca e si innesti alla realtà esistente e si svolga proficuamente accanto e parallelamente all'attività della privata iniziativa, che ha la responsabilità effettiva dei servizi elettrici nell'isola e non può venire soffocata ed arrestata senza pubblico danno. È ovvio quindi l'interesse generale di far concorrere al più rapido processo di elettrificazione integrale dell'isola l'apporto del capitale privato oltre che dei finanziamenti statali.

A tal fine in sede di ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, occorre rivedere un errore iniziale, che è stato quello di avere iniquamente dichiarate decadute le domande di concessione di acque pubbliche per produzione di energia elettrica che si trovavano in corso di istruttoria, calpestando legittime aspettative degne di tutela e rendendo nel nulla un importante lavoro compiuto sia dalle ditte stesse per la progettazione delle opere che dalla pubblica Amministrazione per la istruttoria iniziata delle domande relative, spesso in corso avanzato.

Facendo salve, con disposizione transitoria, queste domande, nonché quelle delle varianti connesse a derivazioni elettriche precedentemente consentite, permettendo così il più largo ed economico sfruttamento delle opere esistenti, fermo restando il sistema della legge che concede all'Ente le acque pubbliche utilizzabili per produzione elettrica, vengono sollecitate le realizzazioni idroelettriche in Sicilia da parte delle ditte private che avevano manifestato il concreto proposito di eseguire elaborati progetti da tempo allestiti.

Qualora per avventura tali ditte non osservassero il rigoroso termine fissato dalla pubblica Amministrazione per l'inizio e per la ultimazione dei lavori, subentra di diritto l'Ente siciliano di elettricità.

D'altra parte, giova tener presente che l'Ente è già impegnato per uno svolgimento di lavori elettro-irrigui prevalentemente sul bacino del Salso-Simeto, il quale assorbe molto più dei contributi stanziati dal Governo per il decennio 1947-1956. Pertanto è necessario che gli altri impianti idroelettri-

ci previsti in Sicilia e che non sono nel programma dell'Ente (Imera, Platani, Belice, Alcantara, ecc.) siano senza ulteriore indugio costruiti dalle ditte private che avevano fatto richiesta di concessione prima della pubblicazione della legge.

Pertanto si propone di ratificare il decreto legislativo in esame con alcune modificazioni.

All'articolo 1, secondo comma, attualmente così formulato:

« L'Ente è concessionario di diritto dell'uso di acque pubbliche utilizzabili per derivazioni di energia elettrica, salve le concessioni di uso delle acque validamente acquisite da terzi e le attribuzioni dell'Ente per la colonizzazione del latifondo in Sicilia »;

si propone il seguente nuovo testo:

« L'Ente è concessionario di diritto dell'uso di acque pubbliche utilizzabili per produzione di energia elettrica, salvo le concessioni di uso delle acque validamente acquisite da terzi e le attribuzioni dell'Ente per la colonizzazione del latifondo in Sicilia. Per le domande di concessione in corso di istruttoria si applicano le disposizioni dell'articolo 16 ».

Dell'articolo 16, primo e secondo comma:

« Le domande di concessione di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica in Sicilia, che siano in corso di istruttoria, si intendono decadute.

« Per le autorizzazioni provvisorie ad iniziare i lavori, già rilasciate alle ditte dal Ministero dei lavori pubblici, è in facoltà del Presidente della Regione di mantenerle o revocarle sentito l'Ente »;

si propone la sostituzione con i seguenti comma:

« Per le domande di concessioni di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica in Sicilia che all'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio 2 gennaio 1947, n. 2, siano state ammesse ad istruttoria, la medesima prosegue a norma delle disposizioni del testo unico sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1735.

« Parimenti è effettuata in base alle medesime disposizioni l'istruttoria delle domande presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, che riguardino varianti ad utenze preesistenti nonché nuove concessioni, la cui utilizzazione sia connessa con utenze attuate in base a precedenti concessioni validamente acquisite ».

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 MARZO 1950

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1, nella nuova formulazione di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo e il secondo comma dell'articolo 16 nella nuova formulazione di cui ho già dato lettura.

(*Sono approvati*).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777: Modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche. (520-35).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione sulla ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, concernente modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione e il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche.

Dò lettura della relazione trasmessa dal Ministro dei lavori pubblici, senatore Aldisio:

« Gli articoli 2, 3, e 4 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, dispongono che è richiesto il parere rispettivamente delle sezioni del Consiglio superiore, dei Comitati delle dette sezioni e degli Ispettorati generali del Genio civile sulle domande di concessione di sussidi o concorsi da corrispondere sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere delle provincie, dei comuni e dei consorzi, ma non fanno alcun cenno alle domande di concessione di sussidi a privati, di norma previsti per la riparazione di danni causati da alluvioni, terremoti, ecc. Ne consegue che tali domande debbono, per la maggior parte, essere sottoposte all'approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. In particolare, per quanto riguarda la concessione di sussidi ai privati per lavori di costruzione e riparazione in di-

pendenza dei danni causati dai terremoti dal 1908 al 1936 la Corte dei conti pretende che sia applicata la disposizione della legge 22 novembre 1937, n. 2105, la quale, all'articolo 57, dispone che i progetti per la ricostruzione o la riparazione di tali fabbricati vengono approvati dal Genio civile fino all'importo di lire 200 mila, dall'Ispettorato generale del Genio civile per i progetti da lire 200 mila a lire un milione e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per gli importi superiori ad un milione e non ritiene applicabile l'aumento disposto con decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18, a tutti i limiti di spesa stabiliti nella contabilità generale dello Stato e in leggi speciali o in disposizioni correlative. Ciò comporta, con la svalutazione della moneta, la necessità di sottoporre al visto dell'Ispettorato generale del Genio civile presso i Provveditorati o a quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici quasi tutte le perizie predisposte dagli interessati anche se d'importo limitato, cosa che non avviene nemmeno per i lavori di conto dello Stato, oberando di lavoro sia i Provveditorati che il Consiglio superiore e provocando un enorme ritardo nell'espletamento delle pratiche di sussidio.

Per ovviare a tali inconvenienti questo Ministero riterrebbe opportuno che in sede di ratifica del suddetto decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, fosse introdotta una modifica per disporre che per l'istruttoria tecnica relativa alle domande di sussidio di privati si seguano i medesimi criteri, vigenti per i sussidi a provincie, comuni e consorzi.

A tale fine sarebbe sufficiente un articolo aggiuntivo per disporre che i limiti di competenza stabiliti negli articoli 2, lettera d), 3, lettera c) e 4, lettera b), si applicano anche per la istruttoria tecnica sulle domande di sussidi a favore di privati di guisa che sulle domande di sussidio si pronunciano in linea tecnica: l'ingegnere capo del Genio civile sulle perizie fino a lire 5 milioni; l'ispettore generale del Genio civile sulle perizie d'importo fra 5 e 10 milioni; il Comitato di sezione del Consiglio superiore per le perizie d'importo fra 10 e 20 milioni e le sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici per quelle d'importo superiore a lire 20 milioni.

Con l'occasione sembra opportuno aggiungere all'articolo 6 del decreto legislativo numero 777 un comma inteso a stabilire che gli Ispettori generali del Genio civile, assegnati ai Provveditorati alle opere pubbliche a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1943, n. 37, in deroga ai limiti della competenza ad essi riservata nor-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 MARZO 1950

malmente siano competenti a dar parere sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguirsi a cura dello Stato, d'importo compreso tra lire 3 milioni e lire 10 milioni, quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata.

Tale aggiunta è necessaria per le seguenti considerazioni:

In base all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1946, n. 16, il Provveditorato è autorizzato ad approvare, sotto la sua responsabilità, senza sentire altri organi, i progetti d'importo inferiore a lire 10 milioni; per quelli d'importo superiore deve sentire il Comitato tecnico-amministrativo.

Tale disposizione si giustificava in un primo tempo, allorché l'attività e la competenza del Provveditore erano limitate. Essendo state queste ampliate, fu necessario assegnare ai Provveditorati degli ispettori generali del Genio civile (articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37), cui possono essere delegati dal Provveditore i poteri di norma spettanti a tali funzionari. Questi poteri consistono principalmente nel dar parere sui progetti d'importo tra lire 3 milioni e lire 5 milioni, se ai lavori si provveda in economia o mediante appalto a trattativa privata, e tra lire 5 milioni e 10 milioni se si provveda all'appalto mediante licitazione privata od asta pubblica. Poiché, come si è detto, la competenza del Comitato tecnico-amministrativo parte da lire 10 milioni ed i Provveditorati, per l'attività amministrativa e tecnica che debbono svolgere non possono esaminare anche i progetti esecutivi, non potendo essere sufficiente il parere degli Ispettori generali delegati, sono costretti a sottoporre al Comitato anche i progetti d'importo tra 5 e 10 milioni, quando alla esecuzione si intenda provvedere in economia in seguito ad appalto a trattativa privata, ovvero debbono far esaminare di fatto tali progetti dagli Ispettori generali, ma non far cenno nel decreto di approvazione di tale parere, assumendo personalmente la responsabilità dell'approvazione, il che non è amministrativamente corretto, dato che in tutti gli altri casi di approvazione il Provveditore sente l'organo tecnico competente».

FABRIANI. Non saprei suggerire delle modifiche a questi emendamenti, ma ho una sola preoccupazione: quella di alleviare l'enorme mole di lavoro del Ministero dei lavori pubblici, cercando di snellire la burocrazia di quel dicastero che spesso rappresenta una remora per il funzionamento dell'or-

gano, remora tanto più dannosa oggi che vi è una forte disoccupazione.

Aderisco all'idea di aumentare le competenze del Provveditore; anzi io le aumenterei ancora di più fino ad un importo compreso fra lire 5 milioni e lire 15 milioni, per poter consentire ai Provveditorati di dar corso ai lavori.

Approfitto dell'occasione per dire che da molto è stato annunciato lo sblocco dei fondi E.R.P., ma finora questi fondi non sono stati sbloccati né i Provveditorati hanno potuto dar corso alle aste.

Pertanto formulo un emendamento all'articolo 6, sostituendo alle parole: « d'importo compreso fra lire 3 milioni e lire 10 milioni », le altre: « d'importo compreso fra lire 5 milioni e lire 15 milioni ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Prego l'onorevole Fabriani di non insistere perché le cifre proposte dal Ministero sono state previste tutte in un quadro di scaglioni già stabilito e con analogia — come è detto nella relazione — ad altri limiti fissati. Se modificiamo queste cifre, togliamo razionalità a tutto il quadro delle cifre stesse.

FABRIANI. Mi arrendo alla sua osservazione, ma faccio presente la mia preoccupazione, e cioè che i Provveditorati alle opere pubbliche diventino veramente quel che debbono essere senza eccessivi intralci burocratici. In proposito basti pensare che la costruzione di una piccola strada deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, della Corte dei conti, della Ragioneria generale dello Stato. In sostanza, mi preoccupo di dar lavoro a tanti disoccupati.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'articolo 4-bis si preoccupa appunto delle zone terremotate.

FABRIANI. Se si potesse abolire il controllo preventivo della Corte dei conti, noi avremmo risolto il problema. D'altronde, non si riesce a capire perché la Corte dei conti debba esercitare tale controllo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 17 aprile 1948, numero 777, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

(È approvata).

Pongo in votazione il nuovo articolo 4-bis:

« I limiti di competenza stabiliti dagli articoli 2, lettera d), 3, lettera c) e 4, lettera b) si

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 MARZO 1950

applicano anche per la concessione di sussidi o concorsi da corrispondere a privati a termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici ».

(È approvato).

All'attuale articolo 6, che è del seguente tenore:

« I Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche hanno nei limiti di competenza attuali le funzioni attribuite al Consiglio di Stato e al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

« Le determinazioni ed i pareri dei provveditori e dei Comitati sostituiscono quelli di ogni altro organo locale, singolo o collegiale »;

si propone di aggiungere il seguente comma:

« In deroga all'articolo 19 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, modificato dal precedente articolo 4, gli ispettori generali del Genio civile assegnati ai Provveditorati a sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, si pronunciano altresì sui progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso, d'importo compreso tra lire 3 milioni e lire 10 milioni, quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia o mediante appalto a trattativa privata ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi. (520-13-B)

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'esame del disegno di legge n. 520-13-B relativo alla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi.

Come i colleghi ricordano, questo disegno di legge fu già approvato dalla nostra Commissione. Esso è ritornato alla Camera perché il Senato vi ha apportato delle modificazioni.

L'onorevole Martino, relatore, ha facoltà di riferire.

MARTINO, *Relatore*. La Commissione per la ratifica del Senato ha apportato lievi modifiche al testo da noi approvato.

All'articolo 2, primo comma, dove si diceva: « alla data di attuazione del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, e fino a due anni dalla sua entrata in vigore », la Commissione del Senato ha apportato la seguente modifica: « alla data di attuazione del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, e fino al 30 giugno 1950 ».

Vi è quindi una precisazione migliore della data.

Propongo che la Commissione approvi questa modificazione apportata dal Senato.

Inoltre, all'articolo 3, quinto comma, là ove si diceva: « potrà partecipare al concorso per il gruppo A, anche se in possesso della laurea in materie letterarie », la Commissione del Senato ha apportato la seguente modifica: « potrà partecipare al concorso riservato per il gruppo A, anche se in possesso della laurea in materie letterarie ». Quindi, la Commissione del Senato propone di aggiungere la parola: « riservato ».

Propongo che la Commissione approvi questa modifica.

Allo stesso comma, dove si diceva: « conseguite in una facoltà di magistero, ed al concorso per il gruppo B », la Commissione del Senato ha apportato la seguente modifica: « conseguite in una facoltà di magistero, ed al concorso riservato per il gruppo B ». Anche qui la Commissione del Senato propone di aggiungere la parola: « riservato ».

Propongo che la Commissione approvi anche questa modifica.

Sempre allo stesso comma, là dove si diceva: « anche se in possesso del diploma di maturità classica o scientifica », la Commissione del Senato propone questa modifica: « anche se in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o dell'abilitazione magistrale ». Si tratta, quindi, di aggiungere il titolo di studio dell'abilitazione magistrale.

Anche per questa proposta esprimo parere favorevole.

Infine, all'articolo 4, primo comma, là dove si dice: « sempreché il comando o distacco non sia previsto da speciali disposizioni », la Commissione del Senato ha apportato la seguente modifica: « sempreché il comando o distacco non sia già previsto da disposizioni di leggi speciali ».

Anche per questa modifica credo che non vi debbano essere obiezioni da parte della Commissione.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 MARZO 1950

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli nella nuova formulazione approvata dal Senato.

Pongo in votazione la seguente formulazione dell'articolo 2, comma primo:

« La stessa riduzione dei periodi di anzianità di grado sarà applicata per le promozioni ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo A e B ed al 10° del ruolo di gruppo C, di cui alla anzidetta tabella, per i posti resisi disponibili posteriormente alla data di attuazione del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, e fino al 30 giugno 1950 ».

(È approvata).

Pongo in votazione la seguente formulazione dell'articolo 3, comma quinto:

« Il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi potrà partecipare al concorso riservato per il gruppo A, anche se in possesso della laurea in materie letterarie o di quella in filosofia e pedagogia, conseguite in una facoltà di magistero, ed al concorso riservato per il gruppo B, anche se in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o dell'abilitazione magistrale, o di titolo corrispondente conseguito secondo i precedenti ordinamenti, sempreché il personale stesso abbia effettivamente esercitato, per almeno un anno, le funzioni proprie del gruppo per il quale il concorso è bandito ».

(È approvata).

Pongo in votazione la seguente formulazione dell'articolo 4, comma primo:

« È fatto divieto di disporre il comando o il distacco di personale insegnante e non insegnante presso gli uffici scolastici provinciali e presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, sempreché il comando o distacco non sia già previsto da disposizioni di leggi speciali ».

(È approvata).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, concernente il riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie. (520-6-B).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'esame del disegno di legge n. 520-6-B relativo alla ratifica, con modificazioni, del

decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, concernente il riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie.

Anche questo disegno di legge è stato modificato dalla Commissione speciale del Senato.

L'onorevole Martino, relatore, ha facoltà di riferire.

MARTINO, *Relatore*. La Commissione del Senato ha portato delle lievi modifiche al disegno di legge approvato dalla nostra Commissione.

Il primo comma dell'articolo 2 non era stato modificato dalla nostra Commissione. Invece la Commissione del Senato ha ritenuto opportuno modificarlo, sostituendo alle parole: « cui non trovisi assegnato un direttore amministrativo », le parole: « ai quali non si trovi assegnato un direttore amministrativo ».

Credo che non sia il caso di spiegare i motivi di questa modifica, tanto essa è evidente.

Inoltre, la Commissione del Senato propone di sopprimere il terzo comma dell'articolo 2, che la nostra Commissione aveva così formulato:

« Il Ministro per la pubblica istruzione, dopo l'espletamento dei concorsi previsti dal successivo articolo 3, potrà trasferire in ciascuno dei ruoli dei gruppi A e B, di cui all'annessa tabella A, non più di un impiegato di carriera amministrativa e di ragioneria dipendenti da Amministrazioni dello Stato ».

Credo che la Commissione non debba essere contraria alla soppressione di questo comma.

La Commissione del Senato, di conseguenza, ha modificato l'ultimo comma dell'articolo 2. Il testo da noi approvato dice:

« Il trattamento economico del personale, di cui ai due commi precedenti, graverà sugli stanziamenti di bilancio dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione ».

Quello approvato dal Senato, che è identico al testo originario del decreto legislativo, è del seguente tenore:

« Il trattamento economico del personale di cui al precedente comma graverà sugli stanziamenti di bilancio dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione ».

La natura della modificazione è evidente.

All'articolo 3-ter da noi aggiunto, là dove si dice: « I vincitori dei concorsi interni, indetti e regolarmente espletati sotto l'imperio del Governo militare alleato », la Commissione del Senato ha apportato la seguente mo-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 MARZO 1950

difica: « I vincitori dei concorsi interni, indetti e regolarmente espletati durante l'amministrazione militare alleata ». La modifica, come si vede, è di pura forma.

Inoltre, la Commissione del Senato ha approvato un articolo 4-bis (nuovo), così formulato:

« Per l'ammissione ai concorsi pubblici di cui alla legge 6 luglio 1940, n. 1038, che saranno banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si prescindono dal limite di età nei confronti di coloro che, alla data predetta, abbiano esercitato per almeno due anni presso le Università e gli Istituti universitari di cui all'articolo 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, funzioni inerenti ai posti messi a concorso ».

Si tratta di una norma che è stata introdotta in armonia col disposto di altri articoli dello stesso decreto, per cui è stato conferito questo particolare privilegio a coloro che si trovano già in servizio in qualità di avventizi, per partecipare a questi concorsi interni.

Anche per questo articolo io esprimo avviso favorevole.

Infine vi sono tre altre modifiche le quali riguardano semplicemente la data fino alla quale potranno essere mantenuti in servizio coloro che svolgono attualmente la loro attività in qualità di avventizi presso le segreterie universitarie. Questa data nel decreto legislativo 7 maggio 1948 era quella del 31 dicembre 1950. Evidentemente, poiché si è tardato molto per il bando di questi concorsi dato che ha tardato la ratifica del decreto, è opportuno sostituire questa data. Il Senato ha fissato la data del 31 dicembre 1952, con riferimento agli articoli 6, 7 e 9.

Infine, si propone la soppressione dell'articolo 9-quater.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dichiaro di concordare con le modificazioni apportate dal Senato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 2, che nel nuovo testo è così formulato:

« Gli attuali direttori amministrativi di terza classe conservano, a titolo personale, la qualifica presentemente loro attribuita. Le funzioni inerenti, col diritto di usare la relativa qualifica, possono, inoltre, essere attribuite, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, ad uno dei segretari capi di prima classe in servizio presso Università o Istituti di istruzione universitaria ai quali non

si trovi assegnato un direttore amministrativo.

« Il trattamento economico del personale di cui al precedente comma graverà sugli stanziamenti di bilancio dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione ».

(È approvato).

Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 3-ter:

« I vincitori dei concorsi interni, indetti e regolarmente espletati durante l'amministrazione militare alleata, per la nomina a posti di ruolo di grado iniziale nelle segreterie universitarie, sempreché risultino tra i vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo, conseguiranno la nomina in ruolo, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data dell'ingresso in ruolo dei vincitori dei concorsi espletati per le segreterie universitarie nel 1947, in base all'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4-bis, aggiunto dalla Commissione del Senato:

« Per l'ammissione ai concorsi pubblici di cui alla legge 6 luglio 1940, n. 1038, che saranno banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si prescindono dal limite di età nei confronti di coloro che, alla data predetta, abbiano esercitato per almeno due anni presso le Università e gli Istituti universitari di cui all'articolo 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, funzioni inerenti ai posti messi a concorso ».

(È approvato).

Pongo in votazione il nuovo testo del primo comma dell'articolo 6:

« Il personale non di ruolo che, alla data del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, trovisi in servizio presso le segreterie delle Università o dei relativi istituti, biblioteche ed uffici, o degli Istituti di istruzione universitaria, il quale non partecipi ai concorsi di cui al precedente articolo 3 o, partecipandovi, non consegua il collocamento, ai sensi del decreto citato, nei ruoli stabiliti dall'annessa tabella, può essere trattenuto in servizio finché non siano venute a cessare le cause che ne determinarono l'assunzione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1952 ».

(È approvato).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 MARZO 1950

Pongo in votazione il nuovo testo del secondo comma dell'articolo 7:

« Può essere trattenuto in servizio finché non siano venute a cessare le cause che ne determinarono l'assunzione e, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1952, il personale non di ruolo assunto con qualifica diversa da quella parificabile alla qualifica di avventizio di prima, seconda e terza categoria di cui al regio decreto-legge 4 ebraio 1937, n. 100 ».

(È approvato).

Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 9:

« Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di trattenere nella posizione di comando presso l'Amministrazione centrale, fino a tutto il 31 dicembre 1952 gli impiegati di gruppo B e C del ruolo delle segreterie universitarie che trovansi, alla data del 31 dicembre 1947, in servizio presso l'Amministrazione medesima ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 ».

(È approvato).

Pongo in votazione la proposta di soppressione dell'articolo 9-*quater* che era così formulato:

« In considerazione delle gravissime difficoltà di alloggio e sistemazione in caso di trasferimento in altra sede, i vincitori dei concorsi possono, su richiesta, essere trattenuti nella sede presso la quale hanno prestato il servizio non di ruolo, almeno fino al 31 dicembre 1950 ».

(È approvata).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

PRESIDENZA DEL DEPUTATO MARTINO

Votazione segreta.

BASILE. Chiedo che si proceda alla votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge ora esaminati dalla Commissione, in quanto molti di noi si debbono allontanare per partecipare ai lavori di altre Commissioni.

PRESIDENTE. Sta bene.

Indico allora la votazione segreta dei disegni di legge testé esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, concernente il riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie » (520-6-B):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi » (520-13-B):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità » (520-33):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	28
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, concernente modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione e il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche » (520-35):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Amendola Pietro, Basile, Belliardi, Benvenuti, Burato, Calcagno, Carpano Maglioli, Cavallari, Cerabona, Corbi, De' Cacci, Delli Castelli Filomena, De Michele, Emanuelli, Fabriani, Fazio Longo Rosa, Fina, Germani, Giordani, Grifone, Martino, Marengi,

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 MARZO 1950

Migliori, Notarianni, Pirazzi Maffiola, Quarello, Rapelli, Sampietro Umberto, Schiratti, Spoleti, Stella e Truzzi.

È in congedo:

Molinaroli.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. Riprendiamo ora lo stralcio, l'esame e la discussione dei decreti legislativi contenuti nel disegno di legge n. 520.

Stralcio del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804: Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato (520-40).

FABRIANI. Propongo lo stralcio del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, recante norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Avverto che il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-40.

Seguito della discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235: Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (520-21).

PRESIDENTE. Nell'ultima seduta, come i colleghi ricordano, è stato approvato l'articolo 6. A questo articolo l'onorevole De' Cocci ha presentato un articolo aggiuntivo che, essendo una norma transitoria, dovrà, se approvato, essere poi introdotto nelle norme transitorie. L'articolo aggiuntivo dell'onorevole De' Cocci dovrebbe diventare quindi articolo 40-bis.

Esso è così formulato:

« Le deliberazioni delle assemblee dei delegati relative alla divisione dei Consorzi, di cui all'ultimo comma dell'articolo 6, debbono essere prese entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge di ratifica ».

Prego l'onorevole De' Cocci di volerlo illustrare.

DE' COCCI, *Relatore*. Dato il carattere dell'ultimo comma dell'articolo 6, che prevede la possibilità di dividere un Consorzio provinciale in due Consorzi subprovinciali, per impedire una lotta interna nella vita dei Consorzi stessi, penso che sia opportuno limitare a tre mesi il periodo di tempo nel quale detta norma può essere fatta valere.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 40-bis proposto dall'onorevole De' Cocci.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Il terzo comma di questo articolo nell'attuale formulazione suona così:

« Nei casi previsti dal primo comma, il Consiglio di amministrazione può deliberare la decadenza del socio ».

L'onorevole De' Cocci propone di modificare così questo comma:

« Nei casi previsti dal primo comma, e in quelli di incompatibilità o di indegnità, il Consiglio di amministrazione può deliberare la decadenza del socio ».

CERABONA. Desidererei qualche chiarimento sull'incompatibilità e sull'indegnità.

DE' COCCI, *Relatore*. L'aggiunta dell'incompatibilità e dell'indegnità come motivo di decadenza del socio è stata suggerita da inconvenienti verificatisi nella vita dei Consorzi. Queste due aggiunte dovranno trovare la loro specificazione in sede di statuto. Ora, proprio in sede di statuto, io affermerei il principio che non possono essere soci le persone fisiche o giuridiche che svolgano attività contrastanti o concorrenti con quelle del Consorzio.

Questo per l'incompatibilità. Per quanto riguarda l'indegnità, lo statuto porrà delle limitazioni nel senso di escludere quelle persone che abbiano riportato condanne a pene restrittive della libertà personale per reati considerati infamanti.

CERABONA. Sarebbe opportuno fare un riferimento allo statuto, altrimenti la norma potrebbe non essere chiara.

DE' COCCI, *Relatore*. Accetto questa proposta. Quindi, dopo la parola: « indegnità », si possono aggiungere le altre: « previsti dallo statuto ».

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il terzo comma dell'articolo 10 nel seguente testo:

« Nei casi previsti dal primo comma, e in quelli di incompatibilità o di indegnità pre-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 MARZO 1950

visti dallo statuto, il Consiglio di amministrazione può deliberare la decadenza del socio ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11. Esso è così formulato:

« Il Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei consorzi agrari è autorizzato a compilare e tenere aggiornato un ruolo nazionale di dirigenti dei Consorzi agrari nel quale dovranno essere iscritti i designati dai Consorzi e dalla Federazione fra persone di comprovata capacità e probità professionale, secondo norme da stabilire con apposito regolamento deliberato dall'assemblea della Federazione italiana dei consorzi agrari.

« I Consorzi agrari debbono scegliere i propri direttori fra gli iscritti nel ruolo dei dirigenti ».

L'onorevole De' Cocci propone di sostituire tutto l'articolo con il seguente:

« Il Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei Consorzi agrari è autorizzato a compilare e tenere aggiornato un albo nazionale di direttori dei Consorzi agrari nel quale potranno essere iscritte persone di comprovata capacità tecnica e probità professionale, secondo norme da stabilire con apposito regolamento deliberato dall'assemblea della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

« I direttori dei Consorzi agrari fanno parte di un ruolo particolare del personale della Federazione italiana dei Consorzi agrari, regolato da speciali norme organizzative disciplinari determinate dal Consiglio di amministrazione della Federazione.

« La nomina dei direttori dei Consorzi agrari sarà fatta dai Consigli di amministrazione dei Consorzi stessi fra i nominativi di una terna proposta dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari fra gli iscritti nell'albo.

« Sono a carico del Consorzio tutti gli oneri, compresi quelli per il trattamento di quiescenza, dipendenti dalle prestazioni del direttore nonché le responsabilità comunque derivanti dall'attività da quest'ultimo svolta nell'esercizio delle sue funzioni ».

Ha facoltà di illustrarlo.

DE' COCCI, *Relatore*. L'articolo 11 da me proposto riguarda una maggiore disciplina nella nomina e nella scelta dei dirigenti dei Consorzi agrari. Si è verificato nella pratica che, con l'attuale sistema, il trasferimento di

un direttore di Consorzio agrario o l'allontanamento di un dirigente incapace, porta una crisi finanziaria nella vita del Consorzio, inquantoché le cifre previste per la liquidazione sono veramente favolose.

Il sistema adottato sarebbe quello della presentazione di una terna da parte della Federazione, nella quale il Consiglio di amministrazione potrà scegliere il direttore del Consorzio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo proposto dall'onorevole De' Cocci.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12. Esso è così formulato:

« Sono organi del Consorzio agrario:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) la Presidenza;
- e) il Collegio dei sindaci;
- f) il Collegio dei probiviri ».

L'onorevole De' Cocci propone di modificarlo in tal senso:

« Sono organi del Consorzio agrario:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) l'Assemblea dei delegati;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Comitato esecutivo;
- e) la Presidenza;
- f) il Collegio dei sindaci;
- g) il Collegio dei probiviri ».

Ha facoltà di illustrarlo.

DE' COCCI, *Relatore*. L'articolo 12 da me proposto è una diretta conseguenza del principio sostanziale già votato all'articolo 5.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Inoltre, l'onorevole De' Cocci propone il seguente articolo 13-bis:

« L'Assemblea generale dei soci del Consorzio ha esclusivamente il compito di eleggere i componenti dell'assemblea dei delegati. L'elezione dei delegati avviene a scrutinio segreto, con il sistema proporzionale, in ragione di un delegato per ogni venti soci intervenuti, in persona o per delega, all'Assemblea generale. Se il numero dei votanti non sia un esatto multiplo di 20 e il resto superi il 10, viene eletto un delegato anche per questo.

L'Assemblea generale dei soci viene convocata ordinariamente una volta ogni triennio

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 MARZO 1950

entro il mese di aprile dell'anno di normale scadenza dalla carica del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei sindaci e del Collegio dei probiviri, o quando venga disposto con provvedimento del Ministro per l'agricoltura.

Qualora nel corso del biennio successivo all'ultima assemblea generale vengano ammessi 20 o più soci nuovi, verrà convocata entro il mese di aprile dell'esercizio in cui verrà constatato tale incremento, una speciale assemblea dei detti nuovi soci per l'elezione dei relativi delegati, con le modalità di cui al primo comma.

L'Assemblea generale dei soci potrà essere convocata mediante assemblee parziali da tenersi in località che siano sede del Consorzio o di agenzie o di dipendenze consortili da scegliersi dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto del numero dei soci e dell'estensione della circoscrizione consortile. Le assemblee parziali saranno presiedute dal presidente o dal vicepresidente del Consorzio o dal consigliere di amministrazione più anziano di età. Qualora la votazione non si esaurisca in una adunanza proseguirà nei giorni successivi nelle ore che saranno indicate dal presidente senza bisogno di una nuova convocazione. I verbali sono firmati dal presidente e dal direttore quale segretario ».

Ha facoltà di illustrarlo.

DE' COCCI, *Relatore*. Dato che la vita del Consorzio era imperniata sull'assemblea generale, che in certi casi è composta anche di 20.000 soci, la vita del Consorzio si risolveva in una battaglia elettorale. Quindi, si è adottato il principio di una assemblea generale che si riunisce ogni tre anni, con l'unico compito di eleggere i componenti dell'assemblea dei delegati. L'articolo 13-bis disciplina questa elezione, che avviene una volta ogni tre anni, e precisa le varie formalità.

Al primo comma dell'articolo da me proposto vi è l'espressione « con il sistema proporzionale », espressione che dopo una più attenta lettura riconosco impropria. Quindi, questo inciso va abolito.

CERABONA. Al secondo comma, invece di « una volta ogni triennio », io proporrei « una volta ogni biennio ».

SCHIRATTI. La ragione del triennio è data dal fatto che ogni tre anni si rinnovano le cariche sociali, e in quella circostanza si fa l'assemblea di primo grado.

CERABONA. Insisto sul mio emendamento.

DE' COCCI, *Relatore*. Spostando il termine a due anni, verrebbe quasi meno la portata dell'articolo, perché la lotta elettorale avverrebbe un anno sì e uno no.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Qui si coordina tutta l'impostazione della legge, che si riferisce al termine di tre anni per il rinnovamento delle cariche sociali. Quindi, o coordiniamo tutto, o lo lasciamo così com'è. Io sono del parere di fissare il termine ogni tre anni.

CERABONA. La riduzione mi sembrerebbe più opportuna per criteri democratici ed i termini devono essere più brevi.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Le sue considerazioni sono giuste oggettivamente, ma se riferite ad un organismo come questo non hanno più ragione d'essere, perché bisogna dare a questi Consigli di amministrazione un periodo di tempo tale da poter realizzare qualche cosa. Ora, se noi turbiamo la vita del Consorzio ogni due anni con una elezione che modifica le cariche sociali, non avremo mai un minimo di continuità nell'opera a cui deve arrivare il Consorzio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Cerabona: sostituire alla parola « triennio » la parola « biennio ».

(Non è approvata).

Pongo allora in votazione l'articolo 13-bis con la soppressione dell'inciso « con il sistema proporzionale » proposta dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14. Esso è così formulato:

« Le assemblee dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari sono ordinarie e straordinarie.

Le assemblee ordinarie sono convocate dagli amministratori entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le assemblee straordinarie sono convocate dagli amministratori ogni volta che il Consiglio ne riconosca la necessità od ogni volta che ne facciano richiesta per iscritto i sindaci o almeno il 10 per cento dei soci ».

L'onorevole De' Cocci propone di modificarlo in tale senso:

« Le assemblee dei delegati dei Consorzi agrari e le assemblee dei soci della Federazione italiana dei Consorzi agrari sono ordinarie e straordinarie.

Le assemblee ordinarie dei delegati dei Consorzi sono convocate dagli amministratori

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 MARZO 1950

entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quello della Federazione entro quattro mesi.

Le assemblee straordinarie dei Consorzi e della Federazione sono convocate dagli amministratori ogni volta che il Consiglio ne riconosca la necessità ed ogni volta che ne facciano richiesta per iscritto i sindaci o almeno il 20 per cento rispettivamente dei delegati quanto ai Consorzi, o del 30 per cento dei soci quanto alla Federazione ».

Ha facoltà di illustrarlo.

DE' COCCI, *Relatore*. Le modifiche contenute nel nuovo articolo 14 hanno valore quasi esclusivamente formale. Dato che l'organo normale della vita del Consorzio è l'assemblea dei delegati, in questo e in altri articoli la parola « assemblea », è stata sostituita dalle parole « assemblea dei delegati ». Il termine di quattro mesi, poi, è stato portato a cinque mesi per le assemblee ordinarie dei Consorzi.

Infine, si propone di elevare dal 10 per cento al 20 o al 30 per cento il *quorum* necessario perché i delegati di un Consorzio e, rispettivamente, i soci della Federazione possano richiedere la convocazione delle assemblee straordinarie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14 come proposto dall'onorevole De' Cocci.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15. Esso è così formulato:

« Le assemblee dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari, ordinarie e straordinarie, sono costituite dai soci che risultino regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Le assemblee dei Consorzi agrari sono precedute da assemblee parziali, convocate dagli amministratori in località che siano sede del Consorzio o di agenzie o di dipendenze consortili. La determinazione delle località è fatta dagli amministratori e, per la prima applicazione della legge, dal Ministero dell'agricoltura. Nel fare questa determinazione si tiene conto del numero dei soci e dell'estensione del Consorzio.

Le assemblee parziali, presiedute dal presidente del Consorzio o da un suo delegato, eleggono a scrutinio segreto, col sistema proporzionale, un delegato per ogni venti soci intervenuti, in persona o per delega, all'assemblea; se il numero dei votanti non sia un

esatto multiplo di venti, ed il resto superiore a dieci, viene eletto un delegato anche per questo resto.

Ogni delegato eletto rappresenta venti voti ».

L'onorevole De' Cocci propone di sostituirlo con il seguente:

« Le assemblee generali dei soci dei Consorzi agrari e l'assemblea della Federazione italiana dei Consorzi agrari sono costituite dai soci che risultino regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ».

Ha facoltà di illustrarlo.

DE' COCCI, *Relatore*. In seguito alla nomina dell'assemblea dei delegati da parte dell'assemblea generale viene naturalmente meno la necessità di assemblee parziali e quindi debbono essere soppressi il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo proposto dal relatore del quale ho dato testé lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16 il cui testo attuale è il seguente:

« Nel caso previsto dal capoverso dell'articolo precedente le assemblee generali dei Consorzi agrari sono composte dai delegati eletti nelle assemblee parziali.

Ogni delegato deve intervenire personalmente all'assemblea generale ».

L'onorevole De' Cocci propone di sostituirlo con il seguente:

« Le assemblee dei delegati dei Consorzi agrari sono composte dai delegati eletti nelle assemblee generali a norma dell'articolo 13-bis. Ogni delegato deve intervenire personalmente ».

Ha facoltà di illustrarlo.

DE' COCCI, *Relatore*. Si tratta di una modifica di puro coordinamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Esaminiamo ora l'articolo 17:

« Nelle assemblee della Federazione italiana dei Consorzi agrari e in quelle parziali dei Consorzi agrari ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della partecipazione al capitale sociale e può rappresentare, per delega scritta, altri soci fino ad un massimo di due nelle assemblee parziali e solo un altro socio in quelle della Federazione.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 MARZO 1950

Le persone giuridiche sono rappresentate, nelle assemblee dal proprio presidente o vicepresidente, ovvero da un socio al quale sia stata rilasciata apposita delega ».

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente:

« Nelle assemblee della Federazione italiana dei Consorzi agrari e in quelle generali dei Consorzi agrari, ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della partecipazione al capitale sociale e può rappresentare, per delega scritta, altri soci fino ad un massimo di due nelle assemblee generali dei Consorzi e solo un altro socio in quella della Federazione.

Le persone giuridiche sono rappresentate nelle dette assemblee dal proprio presidente o vicepresidente, ovvero da un socio al quale sia stata rilasciata apposita delega ».

DE' COCCI, *Relatore*. In questo articolo vi è semplicemente l'aggiunta della parola « generali ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 17.

(È approvato).

Esaminiamo l'articolo 18, primo comma:

« Nelle assemblee, generali o parziali, ordinarie o straordinarie dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari, le votazioni sono fatte secondo il sistema che verrà approvato dalla maggioranza dei soci presenti. Sono escluse in ogni caso le votazioni per acclamazione ».

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente:

« Nelle assemblee dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari, le votazioni sono fatte secondo il sistema che verrà approvato dalla maggioranza dei soci presenti. Sono escluse in ogni caso le votazioni per acclamazione ».

DE' COCCI, *Relatore*. Anche questa è una modifica di semplice coordinamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 18.

(È approvato).

PRESIDENZA DEL DEPUTATO GERMANI

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 19:

« La convocazione delle assemblee, ordinarie o straordinarie, generali o parziali, deve

essere fatta mediante inserzione per i Consorzi agrari, nel *Foglio di annunzi legali* della provincia e, ove esista, in un giornale locale, almeno quindici giorni prima della data di convocazione e, per la Federazione italiana dei Consorzi agrari, nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

L'avviso di convocazione deve indicare specificatamente gli argomenti all'ordine del giorno e deve essere affisso presso la sede sociale, presso gli albi comunali di tutti i comuni della provincia e, nel caso di assemblee della Federazione italiana dei consorzi agrari, presso gli uffici interregionali della Federazione stessa.

L'avviso di convocazione dell'assemblea della Federazione deve essere spedito ai singoli Consorzi almeno quindici giorni prima della data di convocazione, ove si tratti di assemblea ordinaria, e almeno otto giorni prima della data di convocazione, nel caso di assemblea straordinaria ».

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente:

« Le assemblee generali dei soci e le assemblee dei delegati dei Consorzi e l'assemblea dei soci della Federazione verranno convocate dal presidente o da chi per esso in seguito a delibera del Consiglio di amministrazione, mediante inserzione dell'ordine del giorno nel *Foglio di annunzi legali* ed in un quotidiano della provincia quanto ai Consorzi, e nella *Gazzetta Ufficiale* quanto alla Federazione, quindici giorni prima della data di convocazione.

Gli avvisi predetti devono indicare il luogo, il giorno e l'ora della convocazione e devono essere affissi presso la sede sociale, le filiali, le succursali, le agenzie e presso gli albi comunali in tutti i comuni della provincia quanto ai Consorzi, e presso la sede sociale e gli uffici interregionali quanto alla Federazione.

L'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci della Federazione deve inoltre essere spedito ai singoli Consorzi almeno quindici giorni prima della data di convocazione, ove si tratti di assemblea ordinaria, e almeno otto giorni prima della data di convocazione nel caso di assemblea straordinaria.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee dei delegati dei Consorzi e quelle dell'assemblea dei soci della Federazione devono indicare specificatamente gli argomenti all'ordine del giorno ».

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 MARZO 1950

DE' COCCI, *Relatore*. Pure in questo caso si tratta di modifiche dettate da ragioni formali di coordinamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 19.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20:

« Spetta all'assemblea ordinaria dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari:

- a) approvare il bilancio;
- b) deliberare sul riparto degli utili;
- c) eleggere il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei sindaci e, nel caso dei Consorzi, il Collegio dei probiviri.

In prima convocazione, l'assemblea è valida con la presenza, in persona, o per delega, di un terzo dei soci; in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno e ad un'ora di distanza dalla data fissata nell'avviso della prima convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le stesse modalità si intendono valere per la convocazione e la validità delle assemblee parziali indette dai Consorzi agrari provinciali.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti ».

Il relatore propone le seguenti modifiche:

« Al primo comma, dopo le parole: assemblea ordinaria, aggiungere: dei delegati ».

« Al secondo comma, dopo le parole: di un terzo, aggiungere: rispettivamente dei delegati o ».

« Al terzo comma, dopo le parole: Consorzi agrari, abolire la parola: provinciali, e aggiungere: a tenore dell'articolo 13-bis ».

« Al quarto comma, sopprimere la parola: assoluta ».

DE' COCCI, *Relatore*. Anche queste modifiche sono di coordinamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le modifiche proposte all'articolo 20.

(Sono approvate).

Passiamo all'articolo 21:

« Spetta all'assemblea straordinaria dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari deliberare sulle modificazioni allo statuto sociale e sugli altri oggetti stabiliti dalla legge o posti all'ordine del giorno.

In prima convocazione l'assemblea è valida con la presenza, in persona o per delega, di due terzi dei soci se si tratta di assemblea della Federazione italiana dei Consorzi agrari e di un terzo dei soci ove si tratti di assemblea di Consorzi agrari; in seconda convocazione, che può aver luogo nei termini previsti dall'articolo precedente, l'assemblea è valida con la presenza, in persona o per delega, di una metà dei soci, ove trattisi di assemblea della Federazione italiana dei Consorzi agrari e di un terzo dei soci nel caso di assemblea di Consorzi agrari.

L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti ».

Il relatore propone il seguente nuovo testo:

« Spetta all'assemblea straordinaria dei delegati dei Consorzi agrari e all'assemblea straordinaria dei soci della Federazione italiana dei Consorzi agrari deliberare sulle modificazioni allo statuto sociale e sugli altri oggetti stabiliti dalla legge e posti all'ordine del giorno.

In prima convocazione l'assemblea è valida con la presenza, in persona o per delega, di due terzi dei soci se si tratta di assemblea della Federazione italiana dei Consorzi agrari e di un terzo dei delegati, in persona, ove si tratti di assemblea di Consorzi agrari; in seconda convocazione, che può aver luogo nei termini previsti dall'articolo precedente, l'assemblea è valida con la presenza, a norma di legge, di una metà dei soci ove si tratti di assemblea della Federazione italiana dei Consorzi agrari e di un terzo dei delegati nel caso di assemblea di Consorzi agrari.

L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti ».

DE' COCCI, *Relatore*. Questi emendamenti sono suggeriti da motivi di coordinamento in quanto occorre precisare che quelle attribuzioni spettano all'assemblea dei delegati e non all'assemblea generale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 21.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 22:

« Il Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei Consorzi agrari è composto di ventuno membri dei quali:

- a) diciotto eletti dall'assemblea dei soci tra i presidenti dei Consorzi e le persone designate come mandatarie da ciascun Consor-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 MARZO 1950

zio tra i propri soci, spettando due terzi dei posti alla maggioranza ed un terzo alla minoranza;

b) uno in rappresentanza del personale dirigente;

c) uno in rappresentanza delle altre categorie del personale;

d) uno in rappresentanza dei direttori dei Consorzi agrari.

La votazione avrà luogo esclusivamente a schede segrete.

I soci potranno votare per un numero di consiglieri non superiore a dodici; riusciranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di voti.

I rappresentanti delle tre categorie del personale saranno eletti a schede segrete dagli appartenenti alle rispettive categorie i quali potranno votare presso gli uffici cui sono adde-
detti: le modalità di tale votazione saranno determinate con provvedimento del Ministro per l'agricoltura ».

Il relatore propone il seguente nuovo testo :

« Il Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei Consorzi agrari è composto di ventuno membri, dei quali :

a) diciotto eletti dall'assemblea dei soci tra i presidenti dei Consorzi e le persone designate come mandatarie da ciascun Consorzio tra i propri soci;

b) uno in rappresentanza del personale dirigente;

c) uno in rappresentanza delle altre categorie del personale;

d) uno in rappresentanza dei direttori dei Consorzi agrari.

La votazione avrà luogo esclusivamente a schede segrete; riusciranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di voti.

I rappresentanti delle tre categorie del personale saranno eletti a schede segrete dagli appartenenti alle rispettive categorie, i quali potranno votare presso gli uffici cui sono adde-
detti: le modalità di tale votazione saranno determinate con provvedimento del Ministro per l'agricoltura ».

DE' COCCI, *Relatore*. L'unica modifica sostanziale riguarda il sistema di votazione per il Consiglio di amministrazione, per cui si preferisce adottare il sistema maggioritario invece del sistema del voto limitato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 22.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 23:

« Il Consiglio di amministrazione dei Consorzi agrari è composto di tredici membri dei quali :

a) dodici eletti dall'assemblea tra i soci, spettando due terzi dei posti alla maggioranza e un terzo alla minoranza;

b) uno in rappresentanza del personale consortile.

La votazione avrà luogo esclusivamente a schede segrete. I soci voteranno per un numero di consiglieri non superiore ad otto; riusciranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero dei voti.

Il rappresentante del personale sarà eletto a schede segrete da tutti i dipendenti del Consorzio; le modalità di tale votazione saranno determinate con provvedimento del Ministro per l'agricoltura ».

Il relatore propone il seguente nuovo testo :

« Il Consiglio di amministrazione dei Consorzi agrari è composto di tredici membri dei quali :

a) dodici eletti dall'assemblea dei delegati;

b) uno in rappresentanza del personale consortile.

La votazione avrà luogo esclusivamente a schede segrete; riusciranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di voti.

Il rappresentante del personale sarà eletto a schede segrete da tutti i dipendenti del Consorzio; le modalità di tale votazione saranno determinate con provvedimento del Ministro per l'agricoltura ».

DE' COCCI, *Relatore*. In questo articolo si adotta lo stesso sistema di votazione di cui al precedente articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 23.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 24, secondo comma :

« Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più soci suoi membri o al direttore. Può inoltre conferire procure generali o speciali ad altri dirigenti ».

Il relatore propone la seguente modifica :

« Al secondo comma, dopo le parole: al direttore, aggiungere: e al Comitato esecutivo ».

DE' COCCI, *Relatore*. Si tratta di una modifica di coordinamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la modifica proposta all'articolo 24.

(È approvata).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 MARZO 1950

Passiamo all'articolo 27:

« Il Comitato esecutivo dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari è costituito di sei membri scelti dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, ivi compresi il presidente ed il vice presidente, spettando due terzi dei posti alla maggioranza e un terzo alla minoranza.

Spettano al Comitato esecutivo le attribuzioni ad esso assegnate dallo statuto e quelle ad esso delegate dal Consiglio di amministrazione a termini dell'articolo 2381 del Codice civile ».

Il relatore propone il seguente nuovo testo:

« Il Comitato esecutivo dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari è costituito da sei membri scelti dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, ivi compresi il presidente ed il vicepresidente.

Spettano al Comitato esecutivo le attribuzioni ad esso assegnate dallo statuto e quelle ad esso delegate dal Consiglio di amministrazione a termini dell'articolo 2381 del Codice civile ».

DE' COCCI, *Relatore*. Anche qui si cambia il sistema di elezione adottando il sistema maggioritario più adatto alla vita di una società commerciale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 27.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 29, comma secondo:

« Il presidente, o in caso di assenza o impedimento il vicepresidente, ha la rappresentanza in giudizio attiva e passiva della società, presiede l'assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo ».

Il relatore propone la seguente modifica:

« Al comma secondo, dopo la parola: presiede, abolire le parole: assemblea dei soci ».

DE' COCCI, *Relatore*. Anche questa modifica è di semplice coordinamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la modifica proposta all'articolo 29.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 30:

« Il Collegio dei sindaci dei Consorzi agrari è costituito da tre membri effettivi eletti dall'assemblea, dei quali due rappresentanti

della maggioranza, ed uno della minoranza e da due membri supplenti, altresì eletti dalla assemblea, dei quali uno rappresentante della maggioranza e uno della minoranza.

In caso di decadenza di un sindaco effettivo sarà chiamato a sostituirlo un sindaco supplente eletto in rappresentanza della medesima corrente.

Il Collegio dei sindaci della Federazione italiana dei Consorzi agrari è composto di cinque membri effettivi eletti dall'assemblea, dei quali tre rappresentanti della maggioranza e due della minoranza e di tre membri supplenti eletti dall'assemblea dei quali due rappresentanti della maggioranza e uno della minoranza.

I sindaci restano in carica tre anni.

I sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle assemblee generali dei soci ed alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

La carica di sindaco è incompatibile con la qualità di dipendente dai Consorzi agrari o dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari ».

Il relatore propone il seguente nuovo testo:

« Il Collegio dei sindaci dei Consorzi agrari è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea dei delegati.

In caso di decadenza di un sindaco effettivo sarà chiamato a sostituirlo un sindaco supplente.

Il Collegio dei sindaci della Federazione italiana dei Consorzi agrari è composto di cinque membri effettivi e tre supplenti, eletti dall'assemblea dei soci.

I sindaci restano in carica tre anni.

I sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

La carica di sindaco è incompatibile con la qualità di dipendente dai Consorzi agrari o dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari ».

DE' COCCI, *Relatore*. Anche per il Collegio dei sindaci si adotta lo stesso sistema.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 30.

(È approvato).

All'articolo 31:

« È costituito presso ogni Consorzio agrario un Collegio dei probiviri, arbitri amichevoli compositori per dirimere le controversie tra soci e società. Il Collegio è composto di

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 MARZO 1950

tre membri scelti dall'assemblea generale dei soci tra persone iscritti e non iscritte ».

il relatore propone di sostituire il seguente nuovo testo:

« È costituito presso ogni Consorzio agrario un collegio dei probiviri, arbitri amichevoli compositori per dirimere le controversie tra soci e società. Il collegio è composto di tre membri scelti dall'assemblea dei delegati tra persone iscritte e non iscritte e dura in carica tre anni ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvata*).

All'articolo 32, secondo comma:

« Esso potrà venire modificato dall'assemblea straordinaria dei soci in relazione alle particolari necessità di ciascun Consorzio »;

il relatore propone la seguente modifica:

« Al secondo comma sostituire la parola: soci con quella di: delegati ».

DE' COCCI, *Relatore*. Si è ritenuto necessario precisare che si tratta dell'assemblea dei delegati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la modifica proposta all'articolo 32.

(*E approvata*).

All'articolo 34, primo comma:

« Gli utili netti di esercizio dei Consorzi e della Federazione italiana dei consorzi agrari che risultano realmente conseguiti senza rivalutazione di bilancio saranno ripartiti come segue:

- a) il 20 per cento alla riserva ordinaria;
- b) il 10 per cento alla riserva straordinaria indivisibile;
- c) un dividendo ai soci, da determinarsi annualmente dall'assemblea generale, il quale non potrà eccedere la misura dell'interesse legale maggiorato dell'1 per cento ragguagliato al valore nominale delle azioni e della riserva ordinaria »;

il relatore propone la seguente modifica alla lettera c):

« c) un dividendo ai soci da determinarsi annualmente dall'assemblea dei delegati quanto ai Consorzi, e dall'assemblea dei soci quanto alla Federazione. Il dividendo non potrà eccedere la misura dell'interesse legale, maggiorato dell'1 per cento, ragguagliato al va-

lore nominale delle azioni della riserva ordinaria ».

La pongo in votazione.

(*E approvata*).

All'articolo 35, ultimo comma:

« I Consorzi e la Federazione debbono dare comunicazione al Ministero delle proposte di modifiche statutarie, dei bilanci, delle deliberazioni dei Consigli, dei Comitati e delle assemblee »;

il relatore propone di sostituire il seguente nuovo testo:

« I Consorzi e la Federazione debbono dare comunicazione al Ministero delle proposte di modifiche statutarie, dei bilanci, delle deliberazioni delle assemblee. I Consorzi debbono altresì dare comunicazione alla Federazione, negli otto giorni successivi, di tutte le loro deliberazioni ».

DE' COCCI, *Relatore*. L'articolo 35 specifica la funzione di controllo riconosciuta alla Federconsorzi, controllo che si estrinseca nel dare comunicazione, negli otto giorni successivi, delle deliberazioni prese dal consorzio.

MARENGHI. Propongo « 15 giorni » anziché « 8 giorni » che costituiscono un termine troppo breve.

DE' COCCI, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 35 nel seguente testo:

« I Consorzi e la Federazione debbono dare comunicazione al Ministero dell'agricoltura delle proposte di modifiche statutarie, dei bilanci, delle deliberazioni delle assemblee. I Consorzi debbono altresì dare comunicazione, oltre che al Ministero dell'agricoltura, alla Federazione, nei quindici giorni successivi, di tutte le loro deliberazioni ».

(*E approvata*).

All'articolo 37, dopo il primo comma:

« Le controversie tra Consorzi e Consorzi, e tra Consorzi e Federazione sono decise da un Collegio arbitrale, con funzioni di amichevole compositore, costituito di tre membri, due dei quali nominati rispettivamente dalle parti contendenti ed il terzo d'accordo fra esse parti ovvero, in difetto, dal presidente della Corte Suprema di Cassazione »;

il relatore propone di aggiungere: « Il collegio dura in carica 3 anni ».

DE' COCCI, *Relatore*. Si precisa la durata in carica triennale del collegio.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 MARZO 1950

PRESIDENTE. Pongo in votazione la modifica proposta all'articolo 37.

(È approvata).

Passiamo alle disposizioni transitorie e di attuazione.

All'articolo 40, secondo comma:

« In ciascun Consorzio agrario il valore nominale delle azioni può essere portato da lire 100 a lire 1000 su deliberazione adottata dall'assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci intervenuti »;

il relatore propone il seguente nuovo testo:

« In ciascun Consorzio agrario il valore nominale delle azioni può essere portato da lire 100 a lire 1000 su deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione ».

DE' COCCI, *Relatore*. L'articolo 40 viene modificato in quanto è consentito un aumento del valore nominale delle azioni da lire 100 a lire 1000 su semplice deliberazione del Consiglio di amministrazione. Se pensiamo alla svalutazione della moneta, dobbiamo riconoscere che la facoltà di elevare di dieci volte il valore nominale delle azioni è il minimo che si possa chiedere.

MARENGHI. La misura è tassativa o si può elevare il valore delle azioni ad una misura intermedia fra 100 e 1000 lire?

DE' COCCI, *Relatore*. Si potrebbe dire: « da lire 100 fino a lire 1000 ».

CERABONA. Sono contrario a tutto l'emendamento. Noi siamo favorevoli al mantenimento delle lire 100, per evitare che i più poveri non abbiano la possibilità di partecipare alla vita del Consorzio.

In linea subordinata propongo di sostituire alla espressione « dal Consiglio di amministrazione » l'altra: « dall'assemblea dei delegati », onde evitare interferenze del Consiglio di amministrazione.

BURATO. Propongo la formula: « ...il valore nominale delle azioni può essere portato da lire 100 a lire 500 ».

MARENGHI. Sono favorevole alla dizione proposta dall'onorevole relatore. Anzitutto con la formulazione « da lire 100 fino a lire 1000 » il Consorzio ha la possibilità di adottare anche una cifra intermedia.

Inoltre osservo che molti soci hanno versato 100 lire 20-30 anni fa. Per dare ad essi un giusto premio abbiamo il dovere di rivalutare queste azioni. Non credo che la cifra di 1000 lire possa spaventare, trattandosi in realtà di una misura molto modesta. Approvo, quindi, il principio stabilito in questa norma transitoria.

FINA. Concordo con l'onorevole Cerabona nel senso che la facoltà di elevare il valore nominale delle azioni deve essere attribuita all'assemblea dei delegati e non al Consiglio di amministrazione.

GRIFONE. Questo emendamento significa che tutti i soci i quali finora hanno versato cento lire debbono versare la differenza? La dizione non mi sembra chiara.

DE' COCCI, *Relatore*. La norma attualmente vigente prevede la possibilità di portare da 100 a 1000 lire il valore nominale delle azioni. L'unica modifica concerne il deferimento di questa facoltà al Consiglio di amministrazione anziché all'assemblea.

Comunque, posso accogliere l'emendamento dell'onorevole Cerabona il quale propone la dizione: « In ciascun Consorzio agrario il valore nominale delle azioni può essere portato da lire 100 a lire 1000 su deliberazione adottata dall'assemblea dei delegati ».

GRIFONE. Ripropongo il mio quesito: i soci attuali sono tenuti a pagare la differenza?

SCHIRATTI. L'aumento del valore delle azioni può avvenire in due maniere. Anzitutto, con la famosa rivalutazione del capitale azionario, servendosi dei residui attivi che sono apportati in tutti i bilanci. Oppure, vi può essere un aumento effettivo del valore delle azioni ed in tal caso vi è esborso di denaro.

Con la norma ora in esame si contemplan le due ipotesi, talché se si facesse in un Consorzio una rivalutazione da lire 100 a lire 1000 valendosi dei residui attivi di bilancio, i soci che vogliono successivamente iscriversi debbono pagare 1000 e non 100. Questo risponde ad un criterio di giustizia in quanto si vuol premiare chi ha pagato tempo addietro in moneta buona.

FINA. Non bisogna però dimenticare che i nuovi soci hanno versato appena un anno o due fa le 100 lire.

PRESIDENTE. Secondo la formula della legge mi pare esatta l'interpretazione data dall'onorevole Schiratti.

GRIFONE. Noi desidereremmo che i soci attuali non fossero chiamati ad ulteriori esborsi.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Questo articolo 40, così come verrebbe modificato, in sostanza innova solo per quel che concerne l'organo che deve procedere a questa decisione, e lascia intatto tutto il resto. Ora, si tratta di decidere se vogliamo lasciare come organo deliberante il vecchio organo o se non vogliamo attribuire

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 MARZO 1950

al Consiglio di amministrazione questa funzione; oppure, come proponeva l'onorevole Cerabona, se non si debba ripiegare su una terza ipotesi, che è quella di dare questo compito alla assemblea dei delegati. Su questo si deve decidere.

CERABONA. Credo che la Commissione abbia il diritto di poter riesaminare tutto il complesso dell'articolo 40. Ecco perché mi sono permesso di dire che, secondo la mia opinione, bisognerebbe fissare il limite di lire 100, e, in subordine, ridurre il limite massimo da lire 1000 a lire 500.

Stabilito questo punto, dovremmo decidere quale sia l'organo competente: il Consiglio di amministrazione o l'assemblea dei delegati. Il chiarimento dato dall'onorevole Schiratti è molto preciso; solo che bisognerebbe chiarire che i soci comunque non saranno chiamati a contribuire per elevazione di quota.

SCHIRATTI. Non avrei nessuna difficoltà ad accogliere questo concetto, ma allora bisognerebbe creare una norma transitoria che dicesse che per i soci già esistenti all'atto dell'approvazione della legge l'aumento del valore nominale delle azioni potrà avvenire soltanto avvalendosi dei saldi attivi di bilancio.

CERABONA. Nessuna difficoltà su questo, e così integreremmo il concetto usato per la rivalutazione delle azioni.

In quanto alla decisione, penserei che questa fosse fatta non dal Consiglio di amministrazione, ma dall'assemblea dei delegati.

Quindi, la votazione potrebbe avvenire per divisione: votare in primo luogo la riduzione a cento, o per lo meno a cinquecento, delle azioni; e poi votare l'organo deliberante.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io lascerei intatto il margine di rivalutazione da 100 a 1000. Se noi giocassimo nell'ambito da 100 a 100.000 capirei le preoccupazioni dell'onorevole Cerabona; ma qui siamo in un ambito molto modesto.

CERABONA. Non insisto sul valore delle azioni, ma insisto sulla seconda parte della mia proposta.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io ripiegherei volentieri su una maggiore garanzia rispetto all'organo che deve deliberare. Lasciamo le norme così come sono e garantiamoci contro una possibilità di slittamento, attraverso un organo deliberante che dia al socio la possibilità di esprimersi.

MARENGHI. Io insisto sull'espressione « fino a lire 1000 ».

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Qui vi sono tre richieste. La prima è quella di restringere la possibilità di rivalutazione invece che da 100 a 1000, da 100 a 500. Al riguardo ho già spiegato che ci troviamo in un ambito così irrisorio che non deve dare alcuna preoccupazione questa rivalutazione, tanto più che è facoltativa. La seconda richiesta è quella che nel caso che la rivalutazione avvenga, questa non debba riferirsi al vecchio socio, ma solamente al nuovo socio. Ed io dico al riguardo di non limitare quelle che sono le norme generali, alle quali in genere si ispirano le rivalutazioni del valore nominale delle azioni.

La terza richiesta è quella di stabilire l'organo deliberante. Se non è sufficientemente cautelativa la deliberazione del Consiglio di amministrazione, prendiamo un'altra assemblea la quale meglio rappresenti ed esprima la volontà dei soci.

BURATO. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora, pongo in votazione, in primo luogo, la frase:

« In ciascun Consorzio agrario il valore nominale delle azioni può essere portato da lire 100 fino a lire 1000 ».

(È approvata).

Pongo ora in votazione l'espressione:

« su deliberazione adottata dall'assemblea dei delegati ».

(È approvata).

L'onorevole De' Cocci ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« I delegati già nominati nelle assemblee parziali tenute dai consorzi a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, formano di diritto l'assemblea dei delegati dei Consorzi agrari, la quale è investita dei poteri e delle funzioni assegnate a tale organo della presente legge per tutto il tempo sino alla scadenza del periodo triennale di durata in carica del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei sindaci e del Collegio dei probiviri previsto rispettivamente dagli articoli 26, 30 31, salva sempre la facoltà attribuita al Ministro per l'agricoltura nel secondo comma dell'articolo 13-bis.

« Le assemblee dei delegati dei Consorzi così formate dovranno essere convocate per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1949-50 entro il 30 settembre 1950 ».

Ha facoltà di illustrarlo.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 MARZO 1950

DE' COCCI, *Relatore*. Questo articolo specifica come funziona l'organo dell'assemblea nel primo triennio.

MARENGHI. Qui non è contemplato il caso che un delegato si sia dimesso.

Inoltre, l'ultimo capoverso si riferisce al bilancio relativo all'esercizio 1949-50. Ora, i nostri bilanci vanno secondo l'anno solare; quindi, basta dire soltanto « 1949 ».

CERABONA. Riterrei opportuno di non mantenere questa prima parte dell'articolo: « I delegati già nominati nelle assemblee parziali tenute dai consorzi a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, formano di diritto l'assemblea dei delegati dei Consorzi agrari ». Penserei che sarebbe opportuno stabilire un'elezione, dato che si danno delle funzioni un po' ampie.

DE' COCCI, *Relatore*. Faccio presente all'onorevole Cerabona che nel caso in esame le elezioni sono avvenute da pochi mesi. Facendone altre, verremmo a turbare la vita del Consorzio con una nuova campagna elettorale. Quindi, non posso accettare la sua proposta. Accetto invece l'emendamento Marenghi.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Capirei l'ipotesi dell'onorevole Cerabona in un'assemblea di carattere politico, ma qui siamo in un organismo economico. Quindi, anch'io sono contrario alla sua proposta. Accetto anche io l'emendamento Marenghi.

CERABONA. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento soppressivo dell'onorevole Cerabona.

(*Non è approvato*).

Pongo ora in votazione l'articolo aggiuntivo testé letto, con l'emendamento proposto dall'onorevole Marenghi.

(*È approvato*).

Avverto che questo articolo assumerà il n. 40-ter, avendo la Commissione già approvato al principio della seduta un articolo aggiuntivo 40-bis.

L'onorevole De' Cocci propone la soppressione dell'articolo 42, attualmente così formulato:

« L'assemblea per l'elezione del primo Consiglio di amministrazione dei Consorzi agrari sarà costituita dai soci che risultino regolarmente iscritti nel libro dei soci fino a trenta giorni dopo l'avvenuta pubblicazione del presente decreto ».

DE' COCCI, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. L'articolo 15, poco fa approvato, dice: « Le assemblee generali dei soci dei Consorzi agrari e l'assemblea della Federazione italiana dei Consorzi agrari sono costituite dai soci che risultino regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ». Questo articolo può, quindi, nella sostanza, sostituire l'articolo 42.

Metto allora in votazione la soppressione dell'articolo 42.

(*È approvata*).

SCHRATTI. Propongo il seguente articolo aggiuntivo 42-bis:

« Per la provincia di Trento — fino a quando non venga costituito il Consorzio agrario provinciale — è socio della Federazione l'ente costituito dalle aziende dipendenti dalla Camera di commercio, industria e agricoltura ai sensi dell'articolo 3, comma 9°, del regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071 ».

DE' COCCI, *Relatore*. Sono d'accordo.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi dichiaro favorevole all'approvazione di questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 42-bis.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 44:

« Fino alla cessazione delle attività di pubblico interesse, esercitate dai Consorzi e dalla Federazione, i Collegi sindacali previsti dall'articolo 30 del presente decreto saranno integrati da tre sindaci effettivi, rispettivamente nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da quello del tesoro e da quello del lavoro e della previdenza sociale ».

Il relatore propone il seguente nuovo testo:

« Fino alla cessazione delle attività di pubblico interesse, esercitate dai Consorzi e dalla Federazione, i Collegi sindacali previsti dall'articolo 30 del presente decreto saranno integrati da due sindaci effettivi, rispettivamente nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da quello del tesoro ».

DE' COCCI. Proponendo questa modificazione ho accolto le proposte di vari dirigenti di Consorzi da me interpellati con una specie di *referendum*. Essi ravvisano l'inutilità del rappresentante del Ministero del lavoro nel

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 MARZO 1950

collegio sindacale. Poiché però il Ministero del lavoro insiste per avere un proprio rappresentante, mi rimetto all'opinione della Commissione. Osservo che, mentre è logica la presenza di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e di un rappresentante del tesoro, il rappresentante del Ministero del lavoro può apparire di intralcio.

RAPELLI. Non condivido l'impostazione dell'onorevole relatore. Fino a prova contraria il carattere di questi Consorzi è un carattere cooperativo. Finora in Italia abbiamo inteso la cooperazione come un elemento naturale fra i lavoratori. Un momento fa sentivo la vostra preoccupazione che nei Consorzi agrari si potessero annidare persone i cui interessi fossero in contrasto col carattere associativo dei Consorzi stessi e, poiché il Ministero del lavoro si preoccupa di questi problemi, non vedo perché dobbiate sopprimere la rappresentanza di questo Ministero.

Pertanto insisto affinché sia mantenuto il vecchio testo.

PRESIDENTE. Faccio presente che è richiamato l'articolo 30 il quale dice che il collegio dei sindaci dei Consorzi agrari è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dalla assemblea dei delegati. Si tratterebbe di cinque sindaci che, col rappresentante del Ministero del lavoro formerebbero numero pari, ma bisogna ricordare che è il voto del Presidente che -- per norma generale -- determina la maggioranza.

Con l'emendamento all'articolo 44 si propone di aggiungere due sindaci effettivi, nominati rispettivamente dal Ministero dell'agricoltura e da quello del tesoro, abolendo quello nominato dal Ministero del lavoro.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La questione è in questi termini: l'articolo 44 del decreto legislativo dice che « fino alla cessazione delle attività di pubblico interesse, esercitate dai Consorzi e dalla Federazione, i Collegi sindacali previsti dall'articolo 30 del presente decreto saranno integrati da tre sindaci effettivi, rispettivamente nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da quello del tesoro e da quello del lavoro e della previdenza sociale ».

L'emendamento sopprime la presenza del sindaco del Ministero del lavoro. In materia non vi è una competenza diretta del Ministero del lavoro (in quanto la competenza stessa spetta al Ministero dell'agricoltura), ma, trattandosi di enti cooperativi aventi attinenza con la competenza che il Ministero del lavoro ha in genere su tutti gli enti cooperativi, il

decreto legislativo sanciva questa rappresentanza del Ministero del lavoro.

Mi rimetto alla decisione della Commissione, anche perché si tratta di una questione che non ha carattere sostanziale. Tuttavia non può negarsi il collegamento che questi Consorzi hanno col Ministero del lavoro, collegamento sottolineato dall'onorevole Rapelli.

DE' COCCI, *Relatore*. Benché sia stato io il proponente dell'emendamento (che ho formulato accogliendo esigenze quasi universalmente prospettatemi), accolgo le considerazioni dell'onorevole Rapelli e non insisto sul mio emendamento.

MARENGHI. Bisogna però ricordare che questi sindaci hanno riferimento con alcune attività di pubblico interesse, vale a dire con gli ammassi, attività nelle quali nulla ha a che vedere il Ministero del lavoro. Questi sindaci cesseranno appena cessate queste gestioni straordinarie.

RAPELLI. Concordo con l'onorevole Marenghi: domani, nel testo di una legge sulla riforma agraria, si potrà contemplare l'attività dei Consorzi agrari ed accogliere la tesi qui prospettata.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole relatore ha ritirato il suo emendamento, l'articolo 44 rimane immutato.

Abbiamo così ultimato l'esame di questo decreto legislativo.

DE' COCCI, *Relatore*. Come già dissi in sede di relazione, gli statuti non si discutono mai, ma è opportuno precisare che, mentre il decreto legislativo fu discusso dall'Assemblea Costituente ed emanato con la firma del Presidente della Repubblica, De Nicola, gli statuti furono emanati con il solo visto dell'onorevole Segni. Pertanto propongo di demandare alla presidenza della Commissione il compito, puramente formale, di coordinare gli statuti con la legge ora approvata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta nonché l'autorizzazione alla Presidenza per il coordinamento della legge.

(È approvata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, concernente

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 MARZO 1950

l'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari » (520-21):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	22
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Amendola Pietro, Basile, Benvenuti, Burato, Calcagno, Carpano Maglioli,

Cavallari, Cerabona, Corbi, De' Cocci, Delli Castelli Filomena, Emanuelli, Fabriani, Fina, Germani, Grifone, Marengi, Migliori, Notarianni, Pirazzi Maffiola, Quarello, Rapelli, Sampietro Umberto, Schiratti, Spoleti, Stella e Truzzi.

È in congedo:

Molinaroli.

La seduta termina alle 11,30.